



ISIS "LEONARDO da VINCI"
Via Leonardo da Vinci, 1 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02/2516501 – Fax 02/27301584

Rev. 1 del 29/11/2013

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE

Riferimenti normativi

D.M. 295/1999;
C.M. n. 291/1992;
C.M. n. 623/1996;
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02;
Codice Civile art. 2047 e 2048;
Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61 Regolamento di Istituto e di Disciplina Procedura Viaggi di istruzione.

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative.

I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Le attività, della cui organizzazione è garante il Dirigente Scolastico, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe, nel rispetto della normativa vigente.

Il Collegio Docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte.

I Consigli di Classe, sulla base di tali criteri, entro fine Ottobre elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

Art. 1 - Definizione delle iniziative

a. Viaggi di istruzione:

sono da considerarsi parte integrante dell'attività didattica e sono finalizzati al miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese.

Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, le attività sportive, gli stages linguistici. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

b. Visite guidate:

si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra (musei, gallerie, cinema, teatri, parchi, riserve naturali, partecipazione a fiere, convegni, conferenze, mostre, manifestazioni sportive, concorsi, visite a complessi aziendali). Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

Art. 2 - Finalità dei viaggi di istruzione

Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità e devono prevedere obiettivi formativi di arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano. A tal fine è necessario che gli studenti siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Mediante la predisposizione di materiale didattico, potrà essere consentita una preparazione preliminare del viaggio, appropriate informazioni durante la visita ed iniziative di sostegno e di estensione successivamente.

Considerata la valenza didattica dei viaggi d'istruzione, in nessun caso deve essere consentito ai partecipanti di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi educativi e relazionali. I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e formativi peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

Art. 3 - Criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni, assume carattere obbligatorio per tutti gli studenti della classe.

Il limite minimo di partecipazione per ogni classe è il **75% degli studenti frequentanti la classe.**

- Uscite di mezza giornata: l'adesione deve essere totale;
- Uscite di una giornata: l'adesione deve essere totale. Gli studenti che non intendono partecipare devono presentare le motivazioni al docente responsabile dell'uscita, che provvederà affinché possa essere garantita la partecipazione. Gli studenti che non parteciperanno verranno comunque a scuola e saranno accolti in classi parallele, prioritariamente per tipologia di indirizzo;
- Uscite di più giorni: l'adesione dovrebbe essere totale. Situazioni particolari dovranno essere tutelate già in fase di definizione dell'uscita (motivazioni di ordine economico e di difficoltà fisiche). Rimane comunque necessaria l'adesione di almeno il 75% degli studenti della stessa classe. Eventuali deroghe sono di esclusiva competenza del Consiglio di Istituto, rimanendo però nel limite del 66% previsto dalla normativa di riferimento.

Il numero dei giorni dedicati alle uscite nel loro complesso, in un anno scolastico, non deve essere superiore a sei per classe, estendibile a otto nel caso comprenda un viaggio di più giorni.

Nel caso di viaggi di più giorni valgono i seguenti criteri:

- **sono previsti fino a 5 giorni (con quattro pernottamenti).**

I docenti dovranno rispettare i seguenti criteri:

- **possono partecipare a una sola uscita su più giorni nell'anno scolastico, indipendentemente dalla finalità della stessa;**
- **possono partecipare fino a un massimo di otto giorni di uscite, estendibile a dieci nel caso sia compreso un viaggio di più giorni (non vanno conteggiate le uscite di massimo tre ore sul territorio di Cologno Monzese) ;**
- **sono tenuti ad accompagnare la propria classe esclusivamente nei giorni in cui il docente ha almeno un'ora di lezione in quella classe, salvo casi documentati;**
- le uscite non danno luogo a recupero di ore: se l'uscita è di quattro ore e il docente è in servizio per tre ore, la quarta non sarà recuperata;
- le uscite nel giorno libero non danno luogo a meccanismi di recupero.

I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

Il Dirigente, sentito il Consiglio di Classe, sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il comportamento scorretto possano creare particolari problemi per la vigilanza.

Trattandosi di attività scolastica svolta sotto la guida e la tutela della scuola, gli studenti partecipanti devono adeguarsi alle direttive dei docenti accompagnatori.

Art. 4 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione

1. All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di Classe devono provvedere a:

- individuare gli itinerari e i programmi di viaggio compatibili con il percorso formativo;
- individuare i docenti accompagnatori disponibili alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione e i docenti sostituiti;
- prestare particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare alle iniziative proposte.

La Commissione Viaggi si fa carico di organizzare viaggi e propone alcune mete per le diverse tipologie.

Le sottopone all'analisi del Consiglio di Classe che delibererà in merito, sulla base delle motivazioni didattiche e della partecipazione degli studenti.

Le proposte dovranno essere consegnate entro fine ottobre, Il Dirigente Scolastico ne valuterà la validità e la fattibilità, sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico.

Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione e gli stage linguistici.

Eventuali visite guidate di mezza giornata o di un giorno, proposte successivamente, potranno essere approvate con analoga procedura, purché siano coerenti con la programmazione didattica.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare le uscite didattiche fino al massimo di una giornata, previa delibera a inizio d'anno del Consiglio di Istituto.

2. Per viaggi su progetti specifici del Consiglio di Classe, diversi da quelli proposti dalla Commissione Viaggi, il docente referente o il docente accompagnatore si occuperà interamente dell'organizzazione, individuandone la tipologia, la destinazione, la data presunta, la durata, il numero dei partecipanti. (mod. 2e).

3. Sia le proposte di viaggi di istruzione , che quelle su progetto, devono pervenire alla Commissione Viaggi

entro la fine di novembre, le proposte di stage linguistici, da effettuarsi nel mese di settembre, entro fine gennaio (mod. 2a).

La Commissione viaggi e/o il docente referente devono presentare in segreteria, sia per le visite guidate (almeno 10 giorni prima dell'uscita), che per i viaggi di istruzione, la seguente documentazione:

1. mod. 2 - il programma dettagliato relativo alla visita guidata o al viaggio di istruzione, con l'indicazione della meta del viaggio, data e durata; obiettivi educativi e didattici; classi coinvolte e numero dei partecipanti per classe; docenti accompagnatori (con docenti di riserva); mezzo di trasporto proposto;
2. mod. 2b - proposte di viaggio/uscita;
3. mod. 2c - le assunzioni di responsabilità;
4. mod. 2d - le autorizzazioni dei genitori (tagliando allegato al mod. 2d);
5. le ricevute del versamento di tutte le quote sul conto corrente postale intestato alla scuola;
6. mod. 2f - al rientro i docenti accompagnatori presenteranno in Vicepresidenza una breve relazione sull'andamento del viaggio, segnalando anche eventuali inconvenienti.

A conclusione dell'iniziativa sono previste azioni di monitoraggio rivolte a genitori, studenti e docenti, relative all'organizzazione e alla valenza didattica del viaggio e/o della visita.

Art. 5 - Commissione Viaggi e Docenti Responsabili

La Commissione viaggi di istruzione viene nominata annualmente dal Collegio Docenti.

Ha le seguenti competenze:

- coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite di istruzione;
- formula al Consiglio d'Istituto la proposta del Piano dei Viaggi e Visite di istruzione;
- elabora i dati per la valutazione finale.

I docenti referenti sono designati in base alle disponibilità presentate.

E' opportuno evidenziare che il docente referente del singolo viaggio di istruzione:

in fase organizzativa, è un membro della Commissione Viaggi per i viaggi di Istituto, mentre è il docente referente per i viaggi su progetti specifici del Consiglio di classe;

è il capofila degli accompagnatori;

è la persona cui fanno riferimento gli studenti, i genitori, i docenti e la segreteria;

è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive;

è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli studenti minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni;

provvede al ritiro dei bollettini per il versamento del contributo da parte degli studenti e alla consegna in segreteria delle ricevute, almeno tre giorni prima del viaggio; per le visite della durata di un giorno sarà possibile effettuare un versamento cumulativo per tutti i partecipanti della classe; per le visite della durata di più giorni è previsto il versamento di un acconto pari all'80% dell'importo complessivo entro il 22 dicembre e il saldo 30 giorni prima della partenza;

predispone l'elenco nominativo degli studenti partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati;

si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio;

riceve in consegna i documenti relativi al viaggio;

è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori; tale relazione dovrà indicare: il numero dei partecipanti ed eventuali assenti, il nome dei docenti accompagnatori; un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta di trasporto; le finalità didattiche raggiunte; eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze).

Anche la segreteria è responsabile per quanto riguarda:

la predisposizione dell'elenco nominativo degli studenti partecipanti (ufficio didattica), completo di anno di nascita e codice fiscale in caso di viaggi all'estero;

il prospetto riepilogativo dei contributi versati, delle prenotazioni e contatti con le agenzie e dei bandi relativi (ufficio contabilità).

Art. 6 - Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal Dirigente Scolastico fra i docenti disponibili ad accompagnare appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

2. Per quanto riguarda i viaggi di istruzione e le visite guidate, si stabilisce che di norma gli accompagnatori siano due, se il viaggio riguarda un'unica classe; uno ogni quindici studenti, se le classi sono in numero maggiore.

Nell'ottica di facilitare la partecipazione ai viaggi di istruzione a tutti gli allievi, in presenza di studenti diversamente abili, il Dirigente Scolastico valuterà singolarmente l'opportunità di avvalersi di un maggior numero

di accompagnatori.

3. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.

4. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente referente, con funzione di coordinamento dell'organizzazione.

5. E' necessaria la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

6. I docenti accompagnatori redigono il programma dettagliato del viaggio o visita fissato dal Consiglio di Classe, con il supporto della Commissione Viaggi, ne curano il regolare svolgimento, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente. Entro 7 giorni dallo svolgimento del viaggio/visita presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del viaggio

7. Per i viaggi all'estero, è **opportuno** che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze.

8. Il personale accompagnatore assume, con dichiarazione scritta, l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti. A detto personale fanno carico le responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Art. 7 - Durata dei viaggi e periodo di effettuazione

La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:

Il viaggio di istruzione della durata di più giornate, sarà concesso fino a 5 giorni in Italia o all'estero (con 4 pernottamenti). In particolare, per le classi quinte il viaggio di istruzione dovrà essere effettuato entro il mese di marzo o, comunque, non oltre il periodo pasquale in modo da non pregiudicare l'attività scolastica in previsione dell'Esame di Stato, per ogni anno.

Gli stages linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni.

Le visite guidate si esauriscono nella giornata.

I viaggi di istruzione possono essere effettuati entro il mese di marzo, le visite guidate non possono essere effettuate negli ultimi 30 giorni di scuola.

La settimana dei viaggi di istruzione coincide con una delle due settimane di alternanza scuola-lavoro.

Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

Il rientro dovrà avvenire preferibilmente in giornate prefestive e non oltre le ore ventuno, in modo da consentire ai partecipanti di raggiungere le proprie località di residenza in tempi ragionevoli e agli studenti di poter riprendere la frequenza il giorno successivo.

Il giorno successivo del viaggio di istruzione, se scolastico, non sono ammesse assenze motivate esclusivamente dal viaggio. Tali assenze potranno precludere viaggi di istruzione negli anni successivi.

E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche).

Art. 8 – Destinatari

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.

Sarebbe opportuno che, ad ogni viaggio, partecipassero studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi comuni.

Per gli studenti minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di studenti maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di chi esercita la potestà di impegnarsi a sostenere la spesa prevista.

Per gli studenti non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e saranno accolti in classi parallele, prioritariamente per tipologia di indirizzo.

Non è consentita la partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, parenti.

Art. 9 - Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in

particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.

E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotrope e farne uso.

La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa.

Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli studenti responsabili.

In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli studenti a se stessi o a terzi e/o cose, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, se non è in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.

I genitori, autorizzando la partecipazione all'iniziativa, si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Se lo ritengono, sono tenuti a segnalare al docente accompagnatore particolari situazioni di salute e abitudini alimentari che richiedano particolari accorgimenti o premure.

E' d'obbligo: -

sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;

in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità.

Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;

non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;

durante la visita alla città mantenersi unito al gruppo gita e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.

Art. 10 - Costi

1. I Consigli di classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.

2. Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.

3. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino all'80% della quota di partecipazione.

4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.

Art. 11 - Mezzi di trasporto

Si raccomanda la scelta di mezzi di trasporto che concilino garanzie di sicurezza, contenimento dei costi, esigenze di tempo, comodità di svolgimento dell'itinerario.

Qualora la scelta del mezzo di trasporto cada sul pullman, si dovrà porre scrupolosa attenzione a che la ditta prescelta fornisca tutte le garanzie di legge, in merito allo stato di efficienza del mezzo, al numero degli autisti, per effettuare i dovuti cambi alla guida e le soste durante il viaggio.

E' consentito l'uso dell'aereo per mete particolarmente distanti.

Art. 12 - Norme finali

Il presente Regolamento ha valore fino a richiesta di modifica da parte del Presidente del Consiglio d'Istituto, oppure tre quarti dei singoli componenti, oppure da parte del Dirigente Scolastico.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 29/11/2013, COME DA DELIBERA N. 4 del 29.11.2013